

## COMMISSIONE IX

## AGRICOLTURA E FORESTE - ALIMENTAZIONE

## XXX.

## SEDUTA DI MERCOLEDÌ 15 GIUGNO 1955

## PRESIDENZA DEL PRESIDENTE GERMANI

<b>INDICE</b>		PAG.
	PAG.	
<b>Congedi:</b>		
PRESIDENTE . . . . .	279	
<b>Comunicazioni del Presidente:</b>		
PRESIDENTE . . . . .	279	
<b>Proposta di legge (Seguito della discussione e rimessione all'Assemblea):</b>		
GORINI ed altri: Autorizzazione agli Enti di riforma agraria ad alienare limitati appezzamenti di terreni nell'interesse dello sviluppo edilizio ed economico. (1206). . . . .	280	
PRESIDENTE . . . . .	280, 281, 282, 283, 284	
BIANCO . . . . .	280, 281, 282, 283	
MICELI . . . . .	280, 281	
GOMEZ D'AYALA . . . . .	280, 282	
SANSONE . . . . .	281, 282, 283	
CAPUA, <i>Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste</i> . . . . .	281, 282, 283, 284	
DANIELE . . . . .	282, 284	
FRANCESCHINI GIORGIO . . . . .	282	
AUDISIO . . . . .	282	
GUERRIERI EMANUELE . . . . .	284	
<b>Inversione dell'ordine del giorno:</b>		
BERLINGUER . . . . .	284	
PRESIDENTE . . . . .	284, 285	
CAPUA, <i>Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste</i> . . . . .	284	
MICELI . . . . .	284	
GUERRIERI EMANUELE . . . . .	285	
AUDISIO . . . . .	285	
FRANZO . . . . .	285	
		PAG.
<b>Proposta di legge (Discussione e rinvio):</b>		
Senatore BRASCHI: Provvedimenti in favore dei danneggiati dal terremoto del 4 luglio 1952 in provincia di Forlì. ( <i>Approvata dalla VIII Commissione permanente del Senato</i> ). (1490) . . . . .	285	
PRESIDENTE . . . . .	285, 286	
FRANZO, <i>Relatore</i> . . . . .	285	
MICELI . . . . .	286	
<hr/>		
<b>La seduta comincia alle 9,30.</b>		
FRANZO, <i>Segretario</i> , legge il processo verbale della seduta precedente.		
(È approvato).		
<b>Congedi.</b>		
PRESIDENTE. Comunico che sono in congedo i deputati Del Vescovo e Sampietro Giovanni.		
<b>Comunicazione del Presidente.</b>		
PRESIDENTE. Comunico che i deputati Berlinguer e Franceschini Giorgio partecipano alla seduta odierna, a loro richiesta, senza voto deliberativo, per la discussione delle proposte di legge di cui sono firmatari, rispettivamente: sulla riduzione del 50 per cento dei canoni di affitto dei terreni pascolativi in Sardegna per l'annata agraria 1954-55; e sull'autorizzazione agli Enti di riforma agraria		

LEGISLATURA II — NONA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 15 GIUGNO 1955

ria ad alienare limitati appezzamenti di terreni nell'interesse dello sviluppo edilizio ed economico.

**Seguito della discussione della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Gorini ed altri: Autorizzazione agli Enti di riforma agraria ad alienare limitati appezzamenti di terreni nell'interesse dello sviluppo edilizio ed economico. (1206).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Gorini, Franceschini Giorgio, Fabriani, Cibotto, Romanato e Zaccagnini: « Autorizzazione agli Enti di riforma agraria ad alienare limitati appezzamenti di terreni nell'interesse dello sviluppo edilizio ed economico », già esaminata dalla nostra Commissione, nelle sedute del 17 dicembre 1954 e 25 maggio 1955.

Come gli onorevoli colleghi ricordano, nella seduta del 25 maggio 1955, la discussione di questa proposta di legge fu sospesa, essendo sorto il dubbio che gli Enti di riforma potessero alienare anche appezzamenti di terreni già assegnati ai contadini. Nella mia qualità di relatore, mi sono preoccupato di attingere, in proposito, informazioni, sia presso il Ministero dell'agricoltura e sia presso alcuni degli Enti di riforma, quali l'Ente maremma e l'Ente Delta padano. Posso, oggi, informare la Commissione che mi sono state date ampie assicurazioni, nel senso che non è nelle previsioni degli Enti di riforma di alienare sia pure piccolissimi appezzamenti di terreno che siano già stati assegnati a contadini. D'altra parte, trattandosi di assegnazioni definitive, la cui proprietà è già passata ad altri, gli Enti non avrebbero neppure la possibilità giuridica di procedere ad alienazioni.

Uguale assicurazione mi è stata data per quanto riguarda i terreni assegnati non in via definitiva. Mi è stato precisato che le eventuali alienazioni riguardano estensioni assai limitate di terreno, e perseguono esclusivamente i fini previsti dalla legge.

Dopo queste assicurazioni, il provvedimento al nostro esame potrebbe essere senz'altro approvato; tuttavia, perché ogni minima preoccupazione sia fugata, ritengo si potrebbe, con un ordine del giorno, invitare gli Enti a compensare, con altrettanto terreno, quei contadini che fossero eventualmente privati — per gli scopi di questa legge — di terreni, già loro assegnati in via non definitiva.

BIANCO. La preoccupazione esiste anche per i terreni assegnati definitivamente. Di-

fatti, il contratto di vendita contiene una clausola, in base alla quale l'Ente rimane autorizzato a prelevare una determinata percentuale della quota del terreno stesso.

PRESIDENTE. Io non ricordo questa clausola che, comunque, è conosciuta dal contadino all'atto della firma del contratto. Perciò, noi non possiamo intervenire in questo senso. Rimangono, però, per nostra tranquillità, le assicurazioni avute dal Ministero e dagli Enti.

MICELI. Noi dobbiamo tener presente che la presente proposta di legge non ha un valore limitato nel tempo. Il Governo, oggi, può dare le assicurazioni che ha fornite, certamente in buona fede, perchè sa che ciò che occorre non svisa certamente la configurazione delle assegnazioni. Tuttavia, poichè la legge parla di esigenze per lo sviluppo edilizio e industriale, connesso con l'agricoltura, è evidente che lo sviluppo medesimo non ha un limite invalicabile. Per tale ragione, l'applicazione di questa legge può essere invocata in qualsiasi tempo, anche fra dieci anni. Noi, quindi, ci troviamo di fronte ad una duplice esigenza: quella di tutelare gli interessi degli assegnatari; e quella di non frapporre ostacoli ad ogni eventualità di sviluppo edilizio e industriale.

Io sono d'accordo col Presidente che, nel caso di assegnazione definitiva di un appezzamento di terreno, non dovrebbero esservi dubbi circa l'impossibilità giuridica, da parte degli Enti, di procedere ad alienazioni; tuttavia, debbo ricordare che, nel caso in esame, non si tratta di una vendita normale, perchè vi è una specie di riservato dominio da parte dell'Ente, riservato dominio sancito appunto in un articolo del contratto di vendita.

Per quanto riguarda, invece, le assegnazioni provvisorie, concordo con l'onorevole Germani, nel senso che sarà sufficiente un ordine del giorno, anche perchè le stesse si vanno, via via, estinguendo.

PRESIDENTE. La preoccupazione dell'onorevole Miceli non ha ragion d'essere, perchè la riserva di dominio si riferisce soltanto al pagamento del terreno. Quando questo è stato regolarmente pagato, l'assegnatario non può avere più alcun timore, essendo il titolo di proprietà divenuto definitivo a tutti gli effetti.

GOMEZ D'AYALA. Per noi, la preoccupazione ha ragion d'essere e desideriamo cautelarci.

PRESIDENTE. In una legge debbono essere inseriti concetti che abbiano senso; se mai, dovrebbe parlarsi delle assegnazioni non

LEGISLATURA II — NONA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 15 GIUGNO 1955

definitive e, poichè si tratta di piccolissimi appezzamenti, ritengo che un ordine del giorno sia sufficiente.

BIANCO. Il ragionamento del Presidente fila perfettamente; tuttavia, poichè il contratto di vendita contiene una norma secondo cui l'Ente è autorizzato a prelevare fino al 10-15 per cento della quota assegnata, senza diritto a risarcimento, la nostra preoccupazione è pienamente giustificata.

Pertanto, io propongo di aggiungere, al primo articolo, dopo le parole: « in loro proprietà », le parole: « e non ancora assegnate a titolo definitivo ».

SANSONE. Non si potrebbe parlare di superfici marginali di terreni, anzichè di limitate superfici? Oppure specificare che queste superfici non possono essere superiori, per esempio, a duemila metri quadrati? Io penso che nostra preoccupazione debba essere quella di garantirci che le eventuali alienazioni riguardino superfici veramente limitate.

CAPUA, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. A mio avviso, sembra che, essendo tutti d'accordo sul contenuto del provvedimento, la presente discussione abbia solo il significato di sfiducia all'operato del Governo.

Noi sappiamo benissimo che è giuridicamente impossibile procedere ad alienazioni di terreni già definitivamente assegnati; noi sappiamo che il Governo e gli Enti non hanno l'intenzione di procedere ad alienazioni nel senso paventato; malgrado ciò si propone un emendamento che, non solo è pleonastico, ma suona addirittura sfiducia verso il Governo. Io non posso accettarlo!

Per quanto riguarda l'osservazione dell'onorevole Sansone, io penso che essa potrebbe essere oggetto di un ordine del giorno nel quale — senza indicare la superficie massima consentita per l'eventuale alienazione — si affermi il principio che quest'ultima deve essere contenuta in limiti che non intacchino o compromettano gravemente la quota assegnata. Questo principio è da me condiviso.

MICELI. Se il nostro emendamento non può essere accettato nei termini da noi redatti, siamo disposti a dare mandato al Presidente, affinché rediga, egli stesso, un emendamento che serva a tranquillizzarci, per quanto riguarda i terreni definitivamente assegnati.

PRESIDENTE. Propongo il seguente ordine del giorno che, a mio parere, può fugare le preoccupazioni espresse, sia dagli onore-

voli Miceli e Bianco, che dall'onorevole Sansone:

« La IX Commissione (Agricoltura e foreste), in sede di approvazione della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Gorini ed altri: « Autorizzazione agli Enti di riforma agraria ad alienare limitati appezzamenti di terreni nell'interesse dello sviluppo edilizio ed economico », impegna il Governo a curare che le alienazioni riguardino appezzamenti di terreni di estensione assolutamente marginale nei confronti delle terre acquistate dagli Enti e che, in ogni caso, se le alienazioni previste dalla proposta di legge intacchino le terre già assegnate, sia pure in forma non definitiva, ai contadini, gli Enti stessi provvedano a compensare gli assegnatari con terreni di valore corrispondente ».

CAPUA, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Il Governo accetta l'ordine del giorno.

PRESIDENTE. A seguito delle osservazioni dell'onorevole Miceli, io rinuncio all'emendamento che presentai nella precedente seduta.

Do lettura del testo dell'articolo 1:

« L'Opera per la valorizzazione della Sila e gli Enti di colonizzazione e le Sezioni speciali istituite ai sensi e per l'applicazione delle leggi 20 maggio 1950, n. 230, e 21 ottobre 1950, n. 841, sono autorizzati ad alienare a trattativa privata, previa approvazione da parte del Ministero dell'agricoltura e foreste, ai sensi e per gli effetti di cui ai decreti istituzionali dell'Opera per la valorizzazione della Sila, dei singoli Enti e delle Sezioni speciali, limitate superfici di terreni, comunque pervenute in loro proprietà, sia al fine di favorire lo sviluppo edilizio di piccoli centri o agglomerati abitati, sia al fine di favorire lo sviluppo di attività non agricole che siano ritenute utili quale completamento dell'economia agricola della zona ».

Propongo il seguente testo che ritengo di più tecnica formulazione:

« L'Opera per la valorizzazione della Sila e gli Enti di colonizzazione e le Sezioni speciali istituite per l'applicazione delle leggi 20 maggio 1950, n. 230, e 21 ottobre 1950, n. 841, sono autorizzati ad alienare a trattativa privata, previa approvazione da parte del Ministero dell'agricoltura e foreste, limitate superfici di terreni, comunque pervenute in loro proprietà, sia al fine di favorire lo sviluppo edilizio di piccoli centri o agglome-

LEGISLATURA II — NONA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 15 GIUGNO 1955

rati abitati, sia al fine di favorire lo sviluppo di attività non agricole che siano ritenute utili quale completamento dell'economia agricola della zona ».

BIANCO. Insisto, affinché venga votato il mio emendamento.

SANSONE. Chiedo se non si possa, invece, inserire, nell'articolo 1, il concetto espresso nell'ordine del giorno formulato dal Presidente.

DANIELE. Nella seduta precedente, proposi di inserire il concetto del diritto di prelievo a favore del proprietario espropriato. Al riguardo, l'emendamento aggiuntivo potrebbe essere il seguente:

« A parità di condizioni hanno diritto a preferenza gli ex proprietari espropriati ».

PRESIDENTE. La finalità di questa legge è di consentire la costruzione di fabbricati di carattere pubblico e di favorire lo sviluppo dell'industria e dell'artigianato locale, in connessione con quello dell'agricoltura. È evidente, quindi, che se un appezzamento di terreno viene alienato, esso non può avere destinazione diversa da quella per la quale la legge è predisposta.

Ciò premesso, io non credo che sia corrispondente alla finalità della legge un concetto di priorità, sia pure a favore dell'ex proprietario di quel terreno.

DANIELE. Ma in base a questa legge, gli Enti di riforma possono speculare con molto profitto su quei terreni! Già, infatti, essi sfruttano degli appezzamenti di terreni espropriati per scavi di materiale da costruzione.

PRESIDENTE. Gli Enti di riforma sono tenuti per legge ad alienare i terreni a contadini per la costituzione di proprietà contadine o per altri scopi previsti dalla legge medesima; ora, poiché tutte le terre debbono essere assegnate, non comprendo come degli Enti possano essere rimasti in possesso di cave!

Io non credo che l'emendamento Daniele possa essere giustificato.

FRANCESCHINI GIORGIO. Questo emendamento altererebbe il significato della legge; anzi, la renderebbe inoperante. La prelievo in favore dell'ex proprietario potrebbe avere ragion d'essere, solo nel caso che vi fossero dei terreni liberi.

GOMEZ D'AYALA. Insistiamo sull'emendamento Bianco. Se dovesse essere respinto, saremo costretti a chiedere la rimessione in Assemblea della discussione della presente proposta di legge.

PRESIDENTE. Ritengo ciò eccessivo ed evitabile. Il suo gruppo non si lamenti allora del mancato funzionamento di questa Commissione, e non affermi in seguito che le leggi non vanno avanti!

BIANCO. Perché non mette all'ordine del giorno le proposte di legge concernenti la riforma dei patti agrari?

PRESIDENTE. Ho messo all'ordine del giorno le proposte di legge a cui accenna tutte le volte che è stato possibile; abbiamo tenuto tutte le adunanze che ci è stato consentito. Per richiesta della stessa Commissione ho nominato e convocato più volte un Comitato ristretto; ma i Commissari di ogni parte, comunisti compresi, mi hanno chiesto di non essere convocati durante il periodo di vacanza delle altre Commissioni: che altro avrei dovuto fare?

Per quanto riguarda la proposta Gorini, oggi in discussione, essa è di esclusivo interesse della colonizzazione e dei contadini: così operando, certamente voi non difendete l'interesse dei contadini!

GOMEZ D'AYALA. Ma noi abbiamo soltanto chiesto delle garanzie che non modificano lo spirito della legge!

PRESIDENTE. Queste garanzie possono essere ugualmente tutelate mediante l'approvazione di un ordine del giorno.

BIANCO. Mi citi il caso di un solo ordine del giorno approvato dalla Camera e rispettato dal Governo!

PRESIDENTE. Io ho già dichiarato che l'ipotesi paventata dall'onorevole Bianco è giuridicamente impossibile che si verifichi. Aggiungo che l'inserimento dell'emendamento, proposto dall'onorevole Bianco, per prevenire l'avverarsi di quell'ipotesi, costituirebbe una stortura dal punto di vista tecnico-legislativo.

CAPUA, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Queste dichiarazioni, che sono condivise dal Governo, valgono certamente più dell'inserimento di un emendamento nella legge.

AUDISIO. Chi leggerà mai i resoconti dei nostri lavori?

Dissentito, poi, dalla affermazione che l'emendamento sarebbe una stortura. Esso vuole soltanto evitare che la formulazione dell'articolo sia controproducente. E anche se l'emendamento fosse pleonastico, io ritengo che il Presidente dovrebbe, invece, consigliarne l'approvazione!

PRESIDENTE. L'ordine del giorno, da me formulato, risolve la questione. La preoccupazione dell'onorevole Bianco non ha

ragion d'essere! Io sarei, se mai, più preoccupato per i terreni che non sono stati assegnati in via definitiva; poiché, per gli altri, evidentemente, la questione non si pone.

BIANCO. Onorevole Germani, io sono dell'avviso che, essendo stabilito nel contratto che l'Ente è autorizzato a prelevare una certa quota del terreno assegnato, anche se la vendita è definitiva, soltanto l'inserimento del mio emendamento nel testo della legge può evitare che l'Ente proceda alle alienazioni da noi temute.

PRESIDENTE. Se la situazione è questa; se gli Enti hanno ritenuto di cautelarsi di fronte ad un'eventualità del genere, ponendo siffatte condizioni nei contratti di assegnazione, allora che possiamo fare?

CAPUA, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Se noi riteniamo giusto il fine che questa legge vuole raggiungere, il ragionamento dell'onorevole Bianco non vale; esso potrebbe essere logico, solo se le eventuali alienazioni di terreni fossero fatte per fini — per così dire — voluttuari.

PRESIDENTE. Non v'è dubbio che questa legge ha delle finalità completamente favorevoli ai contadini, perché dà possibilità di sviluppo ad attività che vengono a costituirsi in zone di nuova creazione.

SANSONE. Mi permetto di richiamare l'attenzione della Commissione sulla stranezza del nostro modo di lavorare.

Noi siamo d'accordo sulla finalità di questo provvedimento; tuttavia, mentre noi chiediamo la via normale, che è quella della legge, la quale non può prestarsi ad equivoci, perché ha valore *erga omnes*, una parte della Commissione pretende che si voti, invece, un ordine del giorno il quale non ha valore alcuno, essendo affidato alla discrezionalità, alla buona volontà, al senso di onestà di un Governo.

Giacché noi abbiamo riconosciuto che ciò che stiamo per fare è rivolto all'interesse dei contadini, perché, essendo sorte delle preoccupazioni, non seguiamo la via maestra della legge, anziché rifugiarsi in un espediente che non è ritenuto da tutti tranquillizzante?

Perciò sarò costretto, forse mio malgrado e comunque a titolo personale, ad aderire alla richiesta di rimessione della discussione della proposta di legge in Assemblea.

Desidero, però, insistere affinché si approvi l'emendamento e non l'ordine del giorno; insisto a chiedere per quale motivo noi dobbiamo sfuggire alle nostre responsabilità, al nostro dovere. Se si sente la necessità di un ordine del giorno, è evidente che la legge

non è precisa; e allora perché non perfezionarla?

PRESIDENTE. Ho già chiarito perché l'ordine del giorno è preferibile all'emendamento!

SANSONE. Ma le leggi si fanno qui! Chi deve applicarle non va certo a leggere gli ordini del giorno! L'ordine del giorno è un *escamotage* politico della legge. Il nostro dovere è di fare leggi chiare, che non si prestino ad equivoci. Far votare l'ordine del giorno significa forzare la mano alla Commissione; per questo motivo, mi associo alla richiesta di rimessione in Assemblea.

PRESIDENTE. Debbo a mia volta far osservare che l'emendamento Bianco, al quale si riferisce l'onorevole Sansone — emendamento che egli nel corso della discussione non aveva ravvisato la necessità di sostenere — nulla aggiunge alla legge. Infatti, quando una terra è assegnata a titolo definitivo, la nuova proprietà è anch'essa definitiva ed è, quindi, perfettamente inutile ripeterlo nella legge.

Inoltre, l'emendamento Bianco verrebbe a sancire per legge che le alienazioni possono riferirsi a terre non ancora assegnate a titolo definitivo. Io preferirei che questo concetto non risultasse nella legge e, perciò, mi sono orientato verso l'ordine del giorno.

Se nessun'altro chiede di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale. Passiamo alla votazione dell'articolo 1.

La votazione avrà luogo per divisione, sul testo coordinato da me formulato.

Pongo, pertanto, in votazione la prima parte dell'articolo 1, sino alle parole « comunque pervenute in loro proprietà ».

(È approvato).

A questo punto s'inserisce l'emendamento dell'onorevole Bianco, che propone di aggiungere le parole: « e non ancora assegnate a titolo definitivo ».

Lo pongo in votazione.

(Non è approvato).

Pongo in votazione il rimanente testo dell'articolo 1.

(È approvato).

Avverto che pertanto, l'articolo 1 risulta approvato nella formulazione che io stesso ho proposto.

Vi è ora, l'emendamento proposto dall'onorevole Daniele.

« Aggiungere il seguente comma:

« A parità di condizioni hanno diritto a preferenza gli ex-proprietari espropriati ».

LEGISLATURA II — NONA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 15 GIUGNO 1955

DANIELE. Tale emendamento può trovare applicazione nel caso di un villaggio agricolo che abbia terreni utilizzabili a scopo industriale: sempre, beninteso, in funzione dello sviluppo del centro agricolo stesso. In quel caso, a mio avviso, è più giusto che il terreno sia ceduto al vecchio proprietario, che non ad un terzo speculatore.

PRESIDENTE. L'onorevole Daniele ha chiarito la portata del suo emendamento, sul quale io mi sono già espresso in senso contrario.

GUERRIERI EMANUELE. Io posso concordare sulla sostanza dell'emendamento; però, ritengo che non sia il caso di inserirlo nel testo della legge se non vogliamo andare incontro a difficoltà di ordine pratico. Come si fa ad esercitare il trattamento preferenziale? È una casistica molto difficile.

DANIELE. Se il Sottosegretario mi dà assicurazione che, nel verificarsi dell'ipotesi da me prospettata, sarà tenuto conto di ciò che chiedo, ritiro l'emendamento.

CAPUA, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Il principio è giusto ed io potrei accoglierlo solo se trasferito in un ordine del giorno.

DANIELE. Mi riservo tale eventualità:

PRESIDENTE. L'emendamento Daniele s'intende ritirato.

Mi viene presentata, firmata da 59 deputati, la richiesta di rimessione in Assemblea della discussione della presente proposta di legge. Il regolamento fissa norme precise per la presentazione di simili richieste in Commissione. Ad ogni modo, affinché non si dica che il Presidente di questa Commissione oppone difficoltà, io trasmetterò la richiesta alla Presidenza della Camera, che dovrà decidere sulla validità o meno della sua presentazione in Commissione.

Intanto, poiché manca un solo articolo, propongo di votarlo, sospendendo, poi, la votazione a scrutinio segreto.

Passiamo, quindi, all'articolo 2. Ne do lettura:

« Il ricavato delle vendite di cui sopra dovrà essere reimpiegato entro il comprensorio dell'Opera, dei singoli Enti o Sezioni speciali nel più breve tempo possibile per l'acquisto di altri terreni idonei alla formazione della piccola proprietà contadina o in opere di trasformazione o miglioramento fondiario, o, infine, per le attività previste dall'articolo 22 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Per le ragioni anzidette, la votazione a scrutinio segreto di questo provvedimento è sospesa.

#### Inversione dell'ordine del giorno.

BERLINGUER. Chiedo di parlare per proporre un'inversione dell'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BERLINGUER. Propongo di discutere subito la proposta di legge Pirastu ed altri, riguardante la riduzione del 50 per cento dei canoni di affitto dei terreni pascolativi in Sardegna per l'annata agraria 1954-55.

Recentemente è venuta a Roma una delegazione di pastori sardi, che è stata ricevuta da molti di noi. Anche il Presidente di questa Commissione ha mostrato larghissima comprensione per la situazione nella quale si trova la Sardegna. Ai danni recati dalla siccità dello scorso anno, si aggiungono quelli recati dalla identica calamità di quest'anno. Nei campi vi è una enorme miseria, una spaventosa moria di bestiame.

In considerazione di ciò, io chiedo alla Commissione che la proposta di legge Pirastu ed altri sia subito discussa; se ciò non è possibile, chiederei l'assicurazione che essa sarà iscritta al primo punto dell'ordine del giorno della prossima seduta.

CAPUA, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Non potrei formulare il parere ufficiale del Governo; posso accettare che la discussione avvenga nella prossima seduta.

PRESIDENTE. La questione è senza dubbio molto grave ed urgente; essa è stata illustrata ampiamente, a me e ad altri parlamentari, dalla delegazione di pastori sardi.

Tuttavia, mentre oggi abbiamo all'ordine del giorno la proposta Pirastu, che è limitata ad una riduzione dei canoni di affitto dei terreni pascolativi, è stata presentata alla Camera una proposta di legge di iniziativa del Consiglio regionale della Sardegna, di portata molto più vasta e che, naturalmente, comprende anche quest'argomento. Tale proposta è all'ordine del giorno della seduta di venerdì delle Commissioni riunite finanze e tesoro ed agricoltura. Personalmente, sarei del parere di non discutere la proposta Pirastu prima di quella presentata dal Consiglio regionale della Sardegna.

MICELI. Ricordo che venerdì non saranno tenute sedute!

BERLINGUER. Il pericolo consiste proprio nell'abbinamento della discussione!

GUERRIERI EMANUELE. D'altra parte, non possiamo sfuggire ad una precisa norma del regolamento.

AUDISIO. Potremmo iniziare l'esame della proposta Pirastu, senza investire la responsabilità del Governo, il quale ha dichiarato che, in questo momento, non ha il parere dei competenti uffici. Ciò facendo, daremmo prova agli interessati che ci stiamo occupando del loro caso.

FRANZO. Io sono contrario all'inversione dell'ordine del giorno, perchè prima della proposta Pirastu vi sono due proposte già approvate dal Senato, di una certa importanza, e che, per il solo fatto di essere già state approvate dall'altro ramo del Parlamento, hanno diritto, in linea di massima, ad una certa precedenza.

A ciò si aggiunga la considerazione che — a mio avviso — l'abbinamento con la proposta del Consiglio regionale sardo, non solo è necessario, ma anche opportuno.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la proposta Berlinguer di inversione dell'ordine del giorno.

(Non è approvata).

**Discussione della proposta di legge d'iniziativa del senatore Braschi: Provvedimenti in favore dei danneggiati dal terremoto del 5 luglio 1952 in provincia di Forlì. (Approvata dalla VIII Commissione permanente del Senato). (1490).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge di iniziativa del senatore Braschi: « Provvedimenti in favore dei danneggiati dal terremoto del 4 luglio 1952 in provincia di Forlì », già approvata dalla VIII Commissione del Senato, nella seduta del 25 febbraio 1955.

FRANZO, *Relatore*. In merito alla proposta di legge presentata al Senato dal senatore Braschi e concernente provvedimenti in favore dei danneggiati dal terremoto del 4 luglio 1952 in provincia di Forlì, ricordo agli onorevoli colleghi che tale terremoto, di notevole portata, danneggiò molte zone della collina forlivese, abbattendo case di abitazione e case rurali. La zona di Galeata ne fu l'epicentro; in quel comune ed in altri limitrofi, si ebbero i danni di maggiore entità.

Molte case di coltivatori diretti e mezzadri risultarono danneggiate; e il Provveditorato alle opere pubbliche di Bologna intervenne subito dopo il terremoto, dando istruzioni al Genio civile per le necessarie opere di demolizione, di puntellamento e di ri-

costruzione. Furono spesi più di dieci milioni, ma i danni ammontavano a diverse centinaia di milioni. Il Ministero dell'agricoltura e foreste, dimostrando una particolare sensibilità, mise subito a disposizione dell'Ispettorato compartimentale la somma di cento milioni per quegli agricoltori che avessero desiderato e potuto usufruire della legge 25 luglio 1952, n. 949.

Senonché, essendo i danneggiati piccolissimi proprietari, coltivatori diretti e mezzadri, quasi tutti senza risorse, l'ostacolo della garanzia per gli istituti di credito divenne insormontabile e i cento milioni non poterono essere utilizzati.

Per ovviare a questo inconveniente, il senatore Braschi ha predisposto questo provvedimento che, mediante il contributo dello Stato di 150 milioni, tende a favorire la ricostruzione di questi fabbricati rurali di proprietà privata. Egli vi ha introdotto un principio nuovo, nel senso che non vi è più differenziazione nella misura del contributo, a seconda della grandezza delle aziende; contributo fissato, per tutte, nella misura del 60 per cento. È, a mio modo di vedere, un principio giusto, perché trattasi quasi esclusivamente di piccole aziende, e, quindi, ogni discriminazione sarebbe risultata superflua ed inopportuna.

Ho tratteggiato nelle linee generali la portata di questa proposta di legge; debbo, però, aggiungere che la IV Commissione permanente (finanze e tesoro) ha espresso in merito parere contrario, non ritenendo giustificata la particolare misura del contributo, rispetto a quella fissata nell'articolo 43 del testo unico 12 febbraio 1933, e la sperequazione di benefici che si verificherebbe tra fabbricati rurali e fabbricati urbani.

Ora, il regolamento della Camera, all'articolo 40, prescrive che, nel caso in cui la Commissione competente non ritenga di aderire al parere della Commissione finanze e tesoro e questa insiste, a giudizio del Presidente della Camera, o si procederà a Commissioni riunite per l'esame degli articoli concernenti le conseguenze finanziarie, ovvero il provvedimento sarà deferito all'esame dell'Assemblea.

Io ritengo che, trattandosi di un contributo che già esisteva e di cui non si è potuto usufruire per cause non dipendenti dal Ministero e trattandosi, altresì, di una cifra modesta (150 milioni in 3 anni), si debba procedere all'approvazione di questa proposta di legge, dando mandato al Presidente della Commissione di prendere gli opportuni con-

---

LEGISLATURA II — NONA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 15 GIUGNO 1955

---

tatti col Presidente della Camera, ai sensi dell'articolo 40 del regolamento.

Per conto mio, non solo mi dichiaro favorevole al provvedimento, ma prego, altresì, gli onorevoli colleghi di volerlo approvare.

PRESIDENTE. È evidente che il parere contrario della IV Commissione (finanze e tesoro) non ci impedisce di esaminare la proposta di legge, manifestando il nostro pensiero fino alla votazione. Però, se esso sarà difforme da quello manifestato dalla Commissione suddetta, non ci resta che risolvere la questione in base all'articolo 40 del regolamento.

MICELI. Poiché vi è riunione di gruppi, chiedo che la discussione sia rinviata.

PRESIDENTE. Se non vi sono osservazioni, il seguito della discussione della presente proposta di legge è rinviato ad altra seduta.

**La seduta termina alle 11,15.**

---

IL DIRETTORE  
DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI  
Dott. FRANCESCO COSENTINO

---

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI